



**REGIONE TOSCANA**  
**Consiglio Regionale**

Firenze, 3 ottobre 2017

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge**

*Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)*

D'iniziativa dei Consiglieri:

## **Proposta di legge**

**Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

## **Proposta di legge**

### **Norme in materia di affittacamere, bed and breakfast e obblighi di comunicazione. Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale)**

#### RELAZIONE

La proposta di legge interviene per modificare alcune disposizioni della l.r. 86/2016 (Testo unico del sistema turistico regionale) riguardanti l'attività di affittacamere e bed & breakfast, nonché la comunicazione delle caratteristiche che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari sono tenuti ad effettuare alla pubblica amministrazione.

Esame dell'articolato:

*Art. 1 – Bed and breakfast. Modifica dell'articolo 56 della l.r.86/2016*

Il vigente comma 4 dell'articolo 56 prevede per i bed and breakfast solo la possibilità di somministrare la prima colazione agli alloggiati; la disposizione è riduttiva rispetto alla previgente disciplina, che consentiva la somministrazione di alimenti e bevande (possibilità adesso consentita in via transitoria per gli affittacamere e bed and breakfast esistenti solo fino al 12 gennaio 2018, ovvero un anno dall'entrata in vigore del Testo unico).

La modifica reintroduce tale possibilità, in considerazione del fatto che altrimenti verrebbero a cessare molte attività che avevano legittimamente svolto la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa, anche operando cospicui investimenti. Spesso trattasi di strutture ricettive localizzate in ambiti territoriali (per es. in aree rurali) lontani dai centri abitati, con scarsa presenza di attività di bar e ristorante ubicate in prossimità della struttura.

*Art. 2 – Comunicazione iniziale e periodica. Modifica dell'articolo 83 della l.r. 86/2016*

La modifica dell'articolo 83, comma 3, lettera b) elimina l'obbligo di presentazione della comunicazione "periodica" nel caso in cui non ci siano state variazioni rispetto alla precedente comunicazione, in modo che il medesimo obbligo permanga solo in caso di variazione delle caratteristiche delle attrezzature e dei servizi delle strutture ricettive e degli stabilimenti balneari.

Si modifica inoltre il termine attuale - dal 30 settembre al 30 aprile - per la presentazione di tale comunicazione, fissando un termine che appare più funzionale, soprattutto per gli stabilimenti balneari, a rendere fruibili le comunicazioni sulle caratteristiche da parte degli uffici IAT e dei siti istituzionali.

La soppressione della comunicazione anche in assenza di variazioni evita un onere gravoso per le imprese che con la "comunicazione periodica" si sarebbero limitate a confermare caratteristiche, attrezzature e servizi delle strutture invariate rispetto alla precedente comunicazione, ed evita all'amministrazione un'attività inutile e ridondante, non conforme al principio generale di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1 della l. 241/1990.